

ALLEGATO A alla Delibera n. 9 del 29/04/2019

Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito ed oneroso da parte dell'AIPo

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento dispone i termini, le modalità e i criteri per la concessione da parte dell'AIPo del patrocinio in forma gratuita e in forma onerosa.

Art. 2 - Definizioni

Per "patrocinio gratuito" si intende l'adesione da parte dell'AlPo a iniziative, progetti, manifestazioni, attività, convegni, ecc., senza che ciò comporti onere alcuno per l'Agenzia, secondo criteri, limiti e modalità stabiliti nell' art. 3 del presente regolamento.

Per "patrocinio oneroso" si intende il sostegno da parte di AlPo a iniziative, progetti, manifestazioni, attività, convegni, ecc. (d'ora in poi: "iniziative") di particolare rilevanza, attraverso la concessione del patrocinio e di un contributo finanziario, a copertura di costi effettivi sostenuti dagli organizzatori, secondo criteri, limiti e modalità stabiliti nell' art. 4 del presente regolamento.

Art. 3 – Concessione del patrocinio gratuito

- 1. L'AlPo, su richiesta degli interessati, può concedere il patrocinio gratuito ad iniziative che siano coerenti con gli interessi istituzionali dell'AlPo e contribuiscano a rappresentare e diffondere l'immagine e la conoscenza dell'Agenzia.
- 2. Possono beneficiare del patrocinio enti pubblici e soggetti senza fini di lucro (università, enti di ricerca, associazioni, volontariato, no-profit, cooperative, fondazioni, ecc.). Non sono patrocinate iniziative di carattere politico.
- 3. La concessione del patrocinio gratuito è decisa dal Presidente o da un membro del Comitato di Indirizzo o dal Direttore che ne informa il Comitato di indirizzo stesso e comunicata per iscritto agli interessati. L'istruttoria sulle richieste pervenute è a cura del personale afferente alla Direzione, il quale può avvalersi del concorso di altri uffici dell'Agenzia.
- 4. Il patrocinio dell'AlPo dovrà essere adeguatamente menzionato nel materiale informativo, illustrativo e promozionale relativo all'iniziativa per la quale è stato concesso. In difetto di ciò, la concessione del patrocinio è revocata.
- 5. I promotori dell'iniziativa sono tenuti a presentare all'AIPo, almeno 30 giorni solari prima della data di inizio dell'iniziativa, la richiesta di patrocinio, firmata dal rappresentante legale. La richiesta deve illustrare in modo dettagliato ed esauriente caratteristiche e finalità dell'iniziativa. AIPo può richiedere ai promotori una scheda descrittiva dell'attività svolta e/o copia dello Statuto, che essi sono tenuti a fornire. I promotori devono far pervenire all'AIPo, almeno 10 giorni solari prima della data di inizio dell'iniziativa, i materiali di pubblicizzazione della stessa. In casi debitamente motivati, il limite dei 30 giorni può essere derogato.
- 6. L'AIPo è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli adempimenti di legge che gli organizzatori sono tenuti ad osservare e in relazione a danni di ogni natura e genere connessi o conseguenti ad attività poste in essere dagli organizzatori o loro collaboratori, fruitori del patrocinio gratuito dell'Agenzia.
- 7. L'AIPo si riserva la facoltà di revocare il patrocinio ove ravvisi inadempienze rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento o modifiche non adeguatamente motivate e documentate delle finalità e caratteristiche dell'iniziativa rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di patrocinio.



8. La concessione del patrocinio non costituisce diritto acquisito né aspettativa per gli anni successivi.

Art. 4 – Concessione del patrocinio oneroso

- 1. L'AIPo, su richiesta degli interessati, può concedere il patrocinio oneroso ad iniziative di particolare rilevanza che siano coerenti con gli interessi istituzionali dell'AIPo e contribuiscano a rappresentare e diffondere l'immagine e la conoscenza dell'Agenzia.
- 2. Possono beneficiare del patrocinio oneroso soggetti senza fini di lucro (quali università, enti di ricerca, associazioni, enti del volontariato e del no-profit, cooperative, fondazioni). Non sono patrocinate iniziative di carattere politico.
- 3. Il patrocinio oneroso è concesso per iniziative in cui sussista il contributo finanziario di altri enti pubblici (almeno uno) oltre all'AIPo.
- 4. Il contributo finanziario da parte di AIPo non può superare il 50% delle spese di realizzazione dell'iniziativa.
- 5. La concessione del patrocinio oneroso è a totale discrezione del Comitato di Indirizzo ed è da questi decisa in una delle sue sedute e formalizzata dal Direttore con proprio atto, nonché da questi comunicata ai soggetti interessati.

Le richieste di patrocinio oneroso sono sottoposte dalla Direzione all'esame del Comitato di indirizzo previa istruttoria del personale afferente alla Direzione, il quale può avvalersi del concorso di altri uffici dell'Agenzia.

- 6. Le richieste di patrocinio oneroso devono, di norma, pervenire all'AIPo almeno 60 giorni solari prima della data di inizio dell'iniziativa.
- 7. Le richieste sono presentate in carta libera e devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto promotore.

Devono contenere:

- a) una descrizione dettagliata dell'iniziativa per cui si richiede il contributo;
- b) un piano finanziario preventivo dettagliato, in cui siano indicate le voci di spesa, eventuali entrate previste, altri contributi richiesti e previsti, le spese autonomamente sostenute dal soggetto promotore, il contributo richiesto all'AIPo;
- c) il periodo, il luogo e le modalità di svolgimento;
- d) l'utenza interessata;
- e) l'area territoriale a cui si rivolge l'iniziativa;
- f) l'eventuale esperienza maturata nel corso di precedenti iniziative.
- 8. In caso di accoglimento dell'istanza, l'entità del contributo richiesto all'AIPo non è in alcun modo vincolante in ordine alla quantificazione, da parte dell'Agenzia, del contributo da erogare.
- 9. L'AlPo si riserva di richiedere altra documentazione che ritenga opportuna ad integrazione di quella presentata, in particolare copia dello Statuto e/o illustrazione delle attività svolte dal promotore. Il soggetto promotore è tenuto a produrre tale documentazione.
- 10. I soggetti destinatari del patrocinio oneroso sono tenuti, prima e durante l'iniziativa:
- a) a rendere evidente il logo, il patrocinio e il contributo dell'AIPo all'interno delle attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa e dei materiali di pubblicizzazione della stessa (cartacei, visivi, audio; informatici, ecc.), pena la revoca, e a citare comunque AIPo in ogni tipo di comunicazione promozionale.
- b) ad inviare all'AIPo almeno 10 giorni solari prima della data di inizio dell'iniziativa copia dei materiali di promozione e pubblicizzazione della stessa;
- c) a prevedere la presenza dell'AIPo all' iniziativa, nelle forme da concordare.
- 11. Nel caso l'iniziativa non abbia svolgimento, l'AIPo si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo finanziario. Il soggetto promotore è tenuto a motivare tempestivamente per iscritto le cause del mancato svolgimento dell'iniziativa. In assenza di tale comunicazione, il contributo è interamente revocato.
- 12. I soggetti destinatari del patrocinio oneroso sono tenuti, a conclusione dell'iniziativa, ad inviare all'AIPo, entro 60 giorni solari, una documentazione dettagliata, firmata dal legale rappresentante e ove presente,



dal tesoriere e/o dal responsabile amministrativo, indicante il consuntivo economico di spesa, il quadro delle entrate e delle spese, le coordinate bancarie per il versamento del contributo da parte di AIPo, che non potranno riferirsi a un conto di natura personale. Il firmatario è penalmente responsabile della veridicità di quanto riportato.

AlPo potrà richiedere ulteriore documentazione attestante le entrate o le spese sostenute (copie di fatture ecc.)

- 13. Le inadempienze in merito a quanto disposto dal precedente comma 13, lettera b), se non sanate, e/o irregolarità delle dichiarazioni rese comportano la non corresponsione del contributo finanziario.
- 14. L'AIPo è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli adempimenti di legge che gli organizzatori sono tenuti ad osservare e in relazione a danni di ogni natura e genere connessi o conseguenti ad attività poste in essere dagli organizzatori o loro collaboratori, fruitori del patrocinio oneroso dell'Agenzia.
- 15. La liquidazione del contributo è effettuata ai sensi della normativa e del vigente Regolamento di contabilità dell'Agenzia nonché del presente Regolamento.
- 16. Il patrocinio oneroso non può essere nuovamente concesso a uno stesso soggetto nel corso del medesimo anno solare e comunque nei sei mesi successivi alla data di conclusione dell'iniziativa patrocinata. La concessione del patrocinio oneroso non costituisce diritto acquisito né aspettativa per gli anni successivi.